



Comune di MINUCCIANO
Provincia di Lucca

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 17 in data: 04-06-2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.

L'anno **duemilaventicinque** addì **quattro** del mese di **giugno** alle ore **21:00**, nella Sala delle Adunanze Consiliari del palazzo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nei modi di legge e di regolamento, sotto la presidenza dell' **Avv. Nicola Poli** nella sua qualità di **PRESIDENTE** del Consiglio.

Alla convocazione in sessione Straordinaria risultano all'appello nominale i consiglieri:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Nicola Poli	SINDACO-PRESIDENTE	Presente
Lorenzo Borghesi	CONSIGLIERE	Presente
Anna Paladini	CONSIGLIERE	Presente
Laura Menchelli	CONSIGLIERE	Presente
Laura Martini	CONSIGLIERE	Presente
Davide Spinetti	CONSIGLIERE	Assente
Derio Pierotti	CONSIGLIERE	Assente
Vittorio Torre	CONSIGLIERE	Presente
Gerardo Buongiorno	CONSIGLIERE	Assente
Pietro Frati	CONSIGLIERE	Assente
Luca Mastronaldi	CONSIGLIERE	Presente

Presenti: 7 Assenti: 4

Assiste il **Segretario Comunale Dott. Francesco Borghesi** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° Gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 di ARERA è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- con determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 di ARERA sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Minucciano è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamata la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale “Toscana Costa”, n. 26 del 15 aprile 2024 avente per oggetto “validazione dell'aggiornamento del PEF 2024-2025 del Comune di Minucciano ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento in applicazione del MTR-2 ARERA”;

Esaminato il Piano finanziario suddetto che evidenzia per l'anno 2025 un costo complessivo di € 504.945,00, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 13 maggio 2024 di presa d'atto del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per le annualità 2024 e 2025;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 adottata in data 18 aprile 2023, il quale in particolare stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Dato atto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Dato atto che con deliberazione ARERA N. 386/2023/R/RIF, in attuazione dell'art.2 della L. 60 del 17 maggio 2022 sono stati istituiti dei sistemi di perequazione del settore rifiuti urbani con decorrenza dal 1° gennaio 2025:

- per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, posta pari a 0,10 euro/utenza (componente perequativa UR1);
- per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti per eventi eccezionali e calamitosi, posta pari a euro 1,50 euro/utenza (componente perequativa UR2)

Dato atto che:

- con d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economici-sociali

disagiate”, sono state individuati i principi e i criteri per le modalità applicative del cosiddetto “*Bonus sociale per i rifiuti*”, ai sensi dell’articolo 57 -bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

- che le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie sono state stabilite dall’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (ARERA) con propri provvedimenti;
- con deliberazione ARERA del 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/RIF è stato avviato il procedimento finalizzato all’attuazione di quanto disposto dal suddetto d.P.C.M. 21 gennaio 2025. n. 24;
- l’art. 2 della suddetta deliberazione ARERA modifica l’all. A della delibera Arera n. 386/2023/R/RIF sopracitata istituendo, a decorrere dal 1.01.2025, la componente perequativa unitaria UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di “*Bonus sociale per i rifiuti*”, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI (comma 2.1 bis);
- la componente perequativa unitaria UR3, inizialmente posta pari a 6,00 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall’ Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o coperture delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti (comma 2.3 bis);

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati alla presente deliberazione;

Considerato che:

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, all’articolo 43, comma 11, stabilisce: “All’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»”;
- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale,

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF e dall'IMU la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lucca sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- Preso atto che, l'art. 28 (Riscossione) del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), in precedenza richiamato, stabilisce la possibilità di determinare con deliberazione consiliare scadenze differenti a quelle definite nello stesso;

Ritenuto pertanto di stabilire per l'esercizio 2025 le seguenti scadenze di pagamento:

1° rata	31 luglio
2° rata:	30 settembre
3° rata:	30 novembre

Inteso che ai sensi dell'art. 18 del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti – TARI, giusta deliberazione di C.C. n. 20/2023, è intenzione dell'Amministrazione Comunale assicurare, anche per Deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 04-06-2025

l'anno 2025 i benefici TARI in ordine all'utenze fragili e/o d'incentivazione a determinate categorie di attività produttive.

Atteso che le suddette agevolazioni, di cui sopra e nella misura ivi prevista, comporteranno una maggior spesa a carico del bilancio dell'Ente per € 16.779,00 stimati che verrà garantita mediante lo stanziamento a valere sul capitolo di spesa n. 10140503/1 e 11040550/1 del bilancio di previsione per il triennio finanziario 2025/2027, esercizio corrente

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L., D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con n. 6 voti favorevoli, n. 1 contrari (*Mastronaldi L.*) resi per alzata di mano dai n. 7 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) **di approvare** la misura delle tariffe per l'esercizio 2025 per la gestione dei rifiuti urbani (TARI) secondo il metodo ARERA, come risultanti dal prospetto allegato A al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, applicando le agevolazioni e le riduzioni previste dalla normativa vigente e dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- 2) **di precisare** che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1° Gennaio 2025;
- 3) **di dare atto** delle seguenti scadenze di pagamento per l'anno 2025:

1° rata	31 luglio
2° rata:	30 settembre
3° rata:	30 novembre

- 4) **di dare atto** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lucca nella misura del 5%;
- 5) **di prevedere**, anche per l'anno 2025, i benefici TARI in ordine all'utenze fragili e/o d'incentivazione a determinate categorie di attività produttive;
- 6) **di dare atto** che è stato individuato, quale responsabile del tributo, il responsabile del Settore Affari Generali ed economici, Dott. Paolo Fantoni, che allo stesso sono state attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti ivi compresa l'attivazione di adeguate misure

- di comunicazione e informazione nei confronti dei contribuenti in ordine all'istituzione del tributo e alle relative modalità di versamento;
- 7) **di disporre**, ai sensi dell'art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo on-line, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune.
 - 8) **di dare atto** che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14.03.2013;
 - 9) **di trasmettere** per via telematica la presente deliberazione, unitamente agli allegati, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, così come stabilito dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, e comunque nel rispetto del termine perentorio fissato dal comma 13-bis dello stesso articolo.

Successivamente stante l'urgenza di provvedere ai conseguenti adempimenti gestionali, Con n. 7 voti favorevoli, resi per alzata di mano dai n. 7 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL .267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n. 11 del 17-04-2025 esprime parere **Favorevole**.

Lì, 29-05-2025

IL RESPONSABILE VICARIO DEL
SERVIZIO
Dott. Paolo Fantoni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi del D.Lgs. .267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n. 11 del 17-04-2025 esprime parere **Favorevole**.

Lì, 29-05-2025

IL RESPONSABILE VICARIO DEL
SERVIZIO
Dott. Paolo Fantoni

Letto, Approvato e sottoscritto

PRESIDENTE
Avv. Nicola Poli

Segretario Comunale
Dott. Francesco Borghesi

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 D.Lgs 267/00)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-06-2025

✓ ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Segretario Comunale
Dott. Francesco Borghesi

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2025

IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di MINUCCIANO			
COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
	31%	69%	
	154.377,00	350.568,00	504.945,00
SOMMANO	154.377,00	350.568,00	504.945,00
	30,57%	69,43%	100,00%

% COPERTURA 2025	100%
------------------	------

PREVISIONE ENTRATA			504.945,00
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			1.913,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			0,00
ENTRATA TEORICA	154.961,86	351.896,14	506.858,00

UTENZE DOMESTICHE	133.840,56	266.085,92	399.926,48
% su totale di colonna	86,37%	75,61%	78,90%
% su totale utenze domestiche	33,47%	66,53%	100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE	21.121,30	85.810,22	106.931,52
% su totale di colonna	13,63%	24,39%	21,10%
% su totale utenze non domestiche	19,75%	80,25%	100,00%

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2024		
	Kg	%
TOTALE R.S.U.	869.340	
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE	-	0,00%
A CARICO UTENZE	869.340	
UTENZE NON DOMESTICHE	211.989	24,39%
UTENZE DOMESTICHE	657.351	75,61%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE		0,67

OCCUPANTI NON RESIDENTI	2
AREA GEOGRAFICA	CENTRO
ABITANTI >5000	NO
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA	2024
ALIQUOTA E.C.A. (non prevista dal 2013)	0%
ADDIZIONALE PROVINCIALE	5%

Comune di MINUCCIANO
 STUDIO K software - www.studiok.it
 CONFRONTO 2024-2025

UTENZE DOMESTICHE				Addizionali COMPRESE			
Occupanti	N. denunce	Tipologia	Mq.	2024 TARIFFA		2025 TARIFFA	
				Quota fissa (€*mq)./ quota x persona	Euro/ Utenza	Euro/ Utenza	Variazione in %
1	578	Monolocale	60	0,571030	115,07	121,77	6%
		Appartamento	100		139,05	144,72	4%
		Villetta	150	75,330000	169,03	173,40	3%
		Media	121		151,70	156,82	3%
2	526	Monolocale	60	0,640668	198,56	213,30	7%
		Appartamento	100		225,46	239,05	6%
		Villetta	150	75,330000	259,10	271,24	5%
		Media	142		253,61	265,98	5%
3	434	Monolocale	60	0,717270	248,58	267,83	8%
		Appartamento	100		278,71	296,66	6%
		Villetta	150	64,570000	316,37	332,69	5%
		Media	113		288,68	306,20	6%
4	108	Monolocale	60	0,766017	296,86	320,68	8%
		Appartamento	100		329,03	351,47	7%
		Villetta	150	59,190000	369,25	389,95	6%
		Media	153		371,50	392,11	6%
5	18	Monolocale	60	0,814763	378,98	410,96	8%
		Appartamento	100		413,20	443,70	7%
		Villetta	150	62,410000	455,98	484,64	6%
		Media	190		489,91	517,11	6%
6	8	Monolocale	60	0,842618	437,26	475,02	9%
		Appartamento	100		472,65	508,89	8%
		Villetta	150	60,980000	516,89	551,22	7%
		Media	211		571,19	603,18	6%

Categoria	N. denunce	Tipologia	Mq. medi	Addizionali COMPRESI			
				2024 TARIFFA		2025 TARIFFA	
				Euro/m2	Euro/ Utenza	Euro/ Utenza	Variazione in %
1	11	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	145	1.787952	271,53	288,79	6%
2	4	Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi	230	2.293272	554,43	589,60	6%
3	0	Stabilimenti balneari	0	-	0,00	0,00	0%
4	1	Esposizioni, autosaloni	18	1.324338	25,03	26,62	6%
5	29	Alberghi con ristorante	218	4.027119	920,93	979,40	6%
6	14	Alberghi senza ristorante	111	2.300711	267,80	284,82	6%
7	1	Case di cura e riposo	400	2.606969	1.094,93	1.164,60	6%
8	5	Uffici, agenzie, studi professionali	114	2.954014	353,60	374,90	6%
9	15	Banche ed uffici	163	1.437508	245,53	261,14	6%
10	12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	80	2.983226	251,64	267,64	6%
11	10	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	33	3.243833	113,42	120,62	6%
12	13	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	88	2.273659	209,54	222,85	6%
13	7	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	156	3.215540	525,74	559,12	6%
14	5	Attività industriali con capannoni di produzione	169	2.013620	356,47	377,15	6%
15	41	Attività artigianali di produzione beni specifici	194	2.710220	550,68	585,69	6%
16	8	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	100	13.547157	1.417,12	1.507,11	6%
17	10	Bar, caffè, pasticceria	86	10.352469	939,18	998,81	6%
18	11	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	63	6.172222	407,11	432,95	6%
19	12	Plurilicenze alimentari e/o miste	59	4.345196	266,90	286,24	7%
20	0	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0	-	0,00	0,00	0%
21	0	Discoteche, night club	0	-	0,00	0,00	0%
22	0	-	0	-	0,00	0,00	0%
23	0	-	0	-	0,00	0,00	0%
24	0	-	0	-	0,00	0,00	0%
25	0	-	0	-	0,00	0,00	0%
26	0	-	0	-	0,00	0,00	0%
27	0	-	0	-	0,00	0,00	0%
28	0	-	0	-	0,00	0,00	0%
29	0	-	0	-	0,00	0,00	0%
30	0	-	0	-	0,00	0,00	0%
31	0	Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	0	-	0,00	0,00	0%

Comune di MINUCCIANO

STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei familiari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
							CENTRO	118,830796			
Famiglie di 1 componente	578	69.993,00	34,6%	121,1	0,82	0,70	0,546432	66,17	83,18	83,18	149,35
Famiglie di 2 componenti	526	74.605,00	31,5%	141,8	0,92	1,40	0,613070	86,95	166,36	83,18	253,32
Famiglie di 3 componenti	434	49.148,00	26,0%	113,2	1,03	1,80	0,686372	77,73	213,90	71,30	291,62
Famiglie di 4 componenti	108	16.503,00	6,5%	152,8	1,10	2,20	0,733018	112,01	261,43	65,36	373,44
Famiglie di 5 componenti	18	3.414,00	1,1%	189,7	1,17	2,90	0,779665	147,88	344,61	68,92	492,49
Famiglie di 6 o più componenti	8	1.691,00	0,5%	211,4	1,21	3,40	0,806320	170,44	404,02	67,34	574,46
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	1,80	0,000000	-	213,90	106,95	213,90
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,000000	-	-	-	-
Totale (escluso pertinenze)	1.672	215.354,00	100%	128,8			Media	0,694146		Media	73,21

